

Civile Ord. Sez. 1 Num. 12658 Anno 2022

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: DI MARZIO MAURO

Data pubblicazione: 20/04/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

CARLO DE CHIARA

Presidente

MARCO VANNUCCI

Consigliere

MASSIMO FERRO

Consigliere

MAURO DI MARZIO

Consigliere - Rel.

LUCA SOLAINI

Consigliere

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 25/01/2022 CC  
Cron.

R.G.N. 10875/2021

**ORDINANZA**

sul ricorso 10875/2021 proposto da:

MIHA ENKEL, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele 326, presso lo studio dell'avvocato Franco Marco che lo rappresenta e difende per procura in atti

- ricorrente -

contro

Prefettura di Bari, Questura di Bari,

- intimato -





avverso l'ordinanza n. 466/2020 del GIUDICE DI PACE di BARI,  
depositata il 05/11/2020;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
25/01/2022 da DI MARZIO MAURO

### **RILEVATO CHE**

1. — Miha Enkel albanese, ricorre per un mezzo, nei confronti del Prefetto e del Questore di Bari, contro l'ordinanza del 5 novembre 2020 con cui il Giudice di pace di Bari ha convalidato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto il 21 aprile 2020.
2. — Non svolgono difese le amministrazioni intimate.

### **CONSIDERATO CHE**

3. — L'unico mezzo denuncia apparenza e carenza della motivazione ex articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., in relazione all'articolo 13, secondo comma, lettera b) del testo unico immigrazione, nonché illogicità sulla valutazione della ricorrenza della forza maggiore quale causa neutralizzante la illegittima permanenza nel territorio italiano oltre il termine di 90 giorni da parte del ricorrente.

### **RITENUTO CHE**

4. — Il ricorso va accolto.  
Il decreto di espulsione è stato adottato per il fatto che l'odierno ricorrente, entrato in Italia da Malpensa l'11 gennaio 2020, è stato fermato il 21 aprile, dopo il decorso del termine cui si riferisce il citato articolo 13, secondo comma, lettera b).  
Il destinatario del provvedimento si è opposto, dinanzi al giudice di pace, affermando che, in ragione della nota situazione epidemiologica derivante dalla pandemia da Covid 19, le frontiere con l'Albania erano all'epoca chiuse, sicché egli era stato



nell'impossibilità di far ritorno nel proprio paese, essendosi concretizzata perciò una situazione di forza maggiore, espressamente considerata dalla norma applicata.

In effetti, il provvedimento impugnato non contiene alcun esame di siffatto argomento, nel che si concretizza una radicale carenza motivazionale, non supplita dal passaggio della motivazione in cui è detto che *«l'atto ablativo pure emesso in un periodo di emergenza epidemiologica sia valido ancorché di fatto inefficace perché non poteva essere portato all'esecuzione per causa di forza maggiore»*: ed anzi, la carenza motivazionale si trasforma così in radicale contraddittorietà, giacché, se per l'autorità statale lo sviluppo della pandemia costituiva causa di forza maggiore, tale da impedire nei fatti l'esecuzione del provvedimento di espulsione, è di tutta evidenza che la stessa circostanza non poteva non essere valutata in relazione al mancato rientro del ricorrente in Albania.

L'ordinanza impugnata è cassata e rinviata al Giudice di pace di Bari, in persona di diverso magistrato, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

#### PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Bari in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2022.

Il presidente

